

1521



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

GIA
mPS

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1516

SOGGIA MARCO

SP. LEGALI DANNO BIOLOGIES BOTTARI

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	1.514	01/07/2022			3.318,62

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

SOGGIA MARIO

C.so Italia, 373

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01099220731 C.F. SGGMRA71A21L049H

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilatrecentodiciotto e 62 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT74X0301503200000004096904

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOTTARI GIUSEPPE: SENTENZA 1281/2022 INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	3.318,62
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.318,62

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.318,62	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Avv. Mario Soggia

Avvocato

Viale Magna Grecia, 468

74121 - TARANTO

Tel/Fax 0997729003 - mariosoggia@gmail.com

C.F. GGMRA71A21L049H e P.IVA 01099220731

V521/22
01/02/22**FATTURA N.****forma****DEL****20.06.2022**

Spett.le

unipolsai spa

DESCRIZIONE	IMPORTO
sentenza n. 1281/2022 bottari - amat spa -unipolsai	
Onorario	€ 2.700,00
Rimborso spese forfettarie del 15%	€ 405,00
C.a.p. 4%	€ 124,20
Totale imponibile	€ 3.229,20
IVA 22%	€ 710,42
Totale parcella	€ 3.939,62
- Ritenuta d'acconto 20%	€ 621,00
Rimborso spese documentato art.15 Dpr 633/72	€ -
Netto da corrispondere	€ 3.318,62
Banca FINECOBANK SPA	
IBAN IT74X0301503200000004096904	

Oggetto: I: URGENTE - PREANNUNCIO NOTIFICAZIONE PRECETTO - Causa AMAT ./ Bottari - U523

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 30/06/2022, 12:41

A: 'Marilena Passeretti' <controllogestione@amat.ta.it>

Da: Roberto Buonfrate [mailto:avvocatib Buonfrate@gmail.com]

Inviato: giovedì 30 giugno 2022 12:17

A: Dott.ssa Fabiola Menenti; Tiziana Tursi

Cc: avvira

Oggetto: URGENTE - PREANNUNCIO NOTIFICAZIONE PRECETTO - Causa AMAT ./ Bottari - U523

Buongiorno.

Faccio seguito ai precedenti di pari oggetto per trasmettere in allegato la PEC con la quale il difensore del ricorrente, non avendo ancora ottenuto il pagamento diretto da parte di UNIPOLSAI e non intendendo attendere oltre, preannuncia notificazione *ad horas* di atto di precetto nei confronti dell'Azienda.

Ho provveduto a riscontrare seduta stante l'Avversario con l'allegata PEC, chiedendo brevissima moratoria onde consentire ad AMAT il pagamento per sentenza senza aggravii di sorta.

Con riserva di comunicarne l'esito, e preavvertendo in ogni caso della necessità di dare esecuzione alla sentenza con la massima urgenza, invio frattanto i più cordiali saluti.

Avv. Roberto Buonfrate

Avvocati Associati Bruno e Roberto Buonfrate
Via Regina Elena, 44 - 74123 Taranto - Italy
tel. e fax 099/4527425 - www.avvocatib Buonfrate.it
partita IVA: 02500750738

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n.39/'93

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Italian Law and EU Reg. 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message

by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.

—Allegati:

pec riscontro.pdf	6,4 kB
pec avv soggia.pdf	13,6 kB

Data: 30 giugno 2022, 12:10:21
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: buonfrate.roberto@oravta.legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: RE: sentenza Tribunale di Taranto - SEzione Lavoro Tra Bottari e Amat Spa
Allegati: postacert.eml (7.4 KB) **Messaggio di posta elettronica**
 daticert.xml (1.2 KB)
 smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/06/2022 alle ore 12:10:21 (+0200) il messaggio "RE: sentenza Tribunale di Taranto - SEzione Lavoro Tra Bottari e Amat Spa" proveniente da "buonfrate.roberto@oravta.legalmail.it" ed indirizzato a "soggia.mario@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: F55C2046.0334F8A6.B4170DCD.ACB024BF.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "RE: sentenza Tribunale di Taranto - SEzione Lavoro Tra Bottari e Amat Spa" sent by "buonfrate.roberto@oravta.legalmail.it", on 30/06/2022 at 12:10:21 (+0200) and addressed to "soggia.mario@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: F55C2046.0334F8A6.B4170DCD.ACB024BF.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 30 giugno 2022, 12:10:17
Da: ROBERTO BUONFRATE <buonfrate.roberto@oravta.legalmail.it>
A: Soggia Avv. Mario <soggia.mario@oravta.legalmail.it>
CC: curci.eligio <curci.eligio@oravta.legalmail.it>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: RE: sentenza Tribunale di Taranto - SEzione Lavoro Tra Bottari e Amat Spa
 Egregio Collega,

Ti ringrazio della cortese comunicazione e prendo finale atto del legittimo intendimento dell'avente diritto, indotto dal mancato pagamento - che se ne inferisce - da parte della Compagnia.

Ti prego, tuttavia, di voler rappresentare al Tuo Cliente l'opportunità di soprassedere momentaneamente alla notificazione dell'atto di precetto onde consentire alla mia rappresentata AMAT Spa di provvedere, senza ulteriori inutili oneri, alla più sollecita esecuzione della sentenza in suo favore.

A tal fine vorrai farmi tenere quanto prima:

- il dettaglio del dovuto ad oggi per sorte capitale ed accessori;
- l'IBAN dell'avente diritto utile all'accredito;
- Tua notula di spese e compensi per la distrazione, con esposizione della ritenuta di legge ove dovuta;
- Tuo IBAN utile all'accredito.

Rimanendone in attesa con la cortese sollecitudine del caso, estendo la presente all'Egregio Collega Curci perché consti (ed anche al fine di stimolare, se del caso, un adempimento *in extremis* da parte di UNIPOLSAI) in vista della altrimenti indispensabile azione di rivalsa in forza della condanna alla garanzia e manleva, con aggravio.

Confidandovi, ricambio frattanto i più cordiali saluti.

Roberto Buonfrate

In data 2022-06-29T19:49:43+0200, Soggia Avv. Mario <soggia.mario@oravta.legalmail.it> ha scritto:

GENTILE COLLEGA,

SONO TRASCORSI ORAMAI 40 GIORNI DALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IN OGGETTO MA NESSUNO HA PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DI QUANTO STATUITO DAL GIUDICE.

DEVO QUINDI, MIO MALGRADO, PREANNUNCIARTI CHE DOMANI PROVVEDERO' ALLA NOTIFICA DELL'ATTO DI PRECETTO NEI CONFRONTI DI AMAT SPA.

CON VIVA CORDIALITA' TI INVIO I MIEI SALUTI

Data: 29 giugno 2022, 19:49:43
Da: Soggia Avv. Mario <soggia.mario@oravta.legalmail.it>
A: buonfrate.roberto@oravta.legalmail.it
Oggetto: sentenza Tribunale di Taranto - SEzione Lavoro Tra Bottari e Amat Spa
Allegato: image001.png (23.2 KB)

GENTILE COLLEGA,

SONO TRASCORSI ORAMAI 40 GIORNI DALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IN OGGETTO
MA NESSUNO HA PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DI QUANTO STATUITO DAL GIUDICE.

DEVO QUINDI, MIO MALGRADO, PREANNUNCIARTI CHE DOMANI PROVVEDERO' ALLA
NOTIFICA DELL'ATTO DI PRECETTO NEI CONFRONTI DI AMAT SPA.

CON VIVA CORDIALITA' TI INVIO I MIEI SALUTI

MARIO SOGGIA



MARIO SOGGIA & PARTNERS
— AVVOCATI —

MARIO SOGGIA

--

Avv. Roberto Buonfrate
Via Regina Elena, 44
74123 Taranto
tel-fax 099/4527425
e-mail: avvocatibonfrate@gmail.com
web: www.avvocatibonfrate.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

Oggetto: I: INVIO SENTENZA - Causa AMAT ./ Bottari - U523

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 30/06/2022, 12:44

A: 'Marilena Passeretti' <controllogestione@amat.ta.it>

Da: Roberto Buonfrate [mailto:avvocatib Buonfrate@gmail.com]

Inviato: venerdì 20 maggio 2022 12:53

A: Tiziana Tursi

Cc: Dott.ssa Fabiola Menenti; avv gira

Oggetto: INVIO SENTENZA - Causa AMAT ./ Bottari - U523

Gent.ma Dott.ssa Tursi,

ho il piacere di comunicare che il Giudice del Lavoro, con l'allegata sentenza, ha favorevolmente definito il giudizio in oggetto, gratificando *in toto* le nostre prudenti aspettative.

Pur nell'accertare la responsabilità datoriale - sposando con ciò la tesi giurisprudenziale di legittimità più restrittiva *in materia de qua* avuto particolare riguardo alla Legge Speciale applicabile - per la provata omessa tempestiva allocazione di presidi antiscivolo sulla soglia di marmo "incriminata"; il Tribunale ha accolto la domanda del ricorrente solamente per quanto di ragione (€ 20.957 oltre accessori) ed esclusivamente per il danno biologico accertato dal CTU, esclusa qualsivoglia non provata personalizzazione del pregiudizio riveniente dall'infortunio.

Conseguentemente, la condanna al pagamento è stata pronunciata nei confronti dell'Azienda: in capo alla quale tuttavia - rigettate dal Tribunale come infondate tutte le eccezioni sollevate dalla chiamata UNIPOLSAI, in aderenza alle nostre difese - è stato, come richiesto, statuito il diritto ad ottenere garanzia e manleva da parte di essa Compagnia assicuratrice per ogni importo dovuto per sentenza al ricorrente quanto a sorte capitale, accessori e spese.

Desta particolare soddisfazione - in una materia di norma caratterizzata dalla consueta compensazione di spese nel rapporto assicurato/assicuratore - la statuita soccombenza della Compagnia anche con riferimento ai compensi ed alle spese di lite liquidati in favore

dell'Azienda, quantificati in misura identica a quelli spettanti al ricorrente.

Rallegrandomi dell'esito totalmente vittorioso del giudizio, che ha premiato l'iniziale scelta di evocare in giudizio l'Assicuratore del tempo, mi attivo con le controparti ai fini dell'auspicata esecuzione bonaria della pronuncia.

Con riserva di riferire, invio frattanto i più cordiali saluti.

Avv. Roberto Buonfrate

Avvocati Associati Bruno e Roberto Buonfrate
Via Regina Elena, 44 - 74123 Taranto - Italy
tel. e fax 099/4527425 - www.avvocatibuonfrate.it
partita IVA: 02500750738

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n.39/'93

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Italian Law and EU Reg. 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.

| | | |

—Allegati:—

24800003s.pdf

294 kB



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 19 maggio 2022 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di lavoro* promossa da:

BOTTARI Giuseppe,

rappr. e dif. dall'avv. Mario Soggia

- Ricorrente -

contro

A.M.A.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappr. e dif. dall'avv. Roberto Buonfrate

- Convenuto -

nonché contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappr. e dif. dall'avv. Eligio Curci

- Convenuto, terzo chiamato -

OGGETTO: risarcimento danno biologico

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 28 giugno 2019 la parte ricorrente in epigrafe, lavoratore dipendente di Amat s.p.a. (con mansioni di collaboratore di esercizio) esponeva che in data 16.08.2017, al termine del proprio turno di lavoro, ponendo il piede su un gradino di marmo lucido (privo di zigrinatura antiscivolo) collocato nei pressi dell'uscita del deposito aziendale, a causa della scivolosità della soglia, cadeva rovinosamente al suolo; prontamente soccorso da un'ambulanza, riceveva le prime cure al P.s. dell'Ospedale di Taranto dove gli veniva diagnosticata una "*frattura chiusa dell'ulna, distacco parcellare del processo oronoideo ulnare sx, sospetta lesione lca ginocchio destro, cervicalgia post-traumatica e contusione del*



piede destro”; l’INAIL, riconoscendo l’incidente quale infortunio sul lavoro, accertava una invalidità temporanea dal 20.08.2017 al 09.11.2017, nonché, all’esito, una menomazione determinante postumi permanenti complessivi pari al 4%; a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa al ginocchio destro, si sottoponeva ad ulteriori controlli all’esito dei quali veniva riconosciuto, dal consulente tecnico di parte, un danno anatomo-funzionale comportante una invalidità permanente pari al 12%.

Ritenendo dunque la sussistenza della esclusiva responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. – avendo quest’ultimo omesso di collocare dispositivi antiscivolo in corrispondenza della soglia (apposti solo successivamente al sinistro), così come previsto dall’allegato IV del D.lgs.81/2008 - ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare la responsabilità di Amat s.p.a. nella causazione dell’evento e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento in proprio favore di una somma – quantificata in € 27.509,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia – a titolo di danno biologico, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.

Si è ritualmente costituita Amat s.p.a. la quale, rilevando alcune incongruenze nella ricostruzione del fatto storico narrato dal ricorrente, sosteneva che la caduta accidentale fosse da addebitarsi alla condotta colposa del lavoratore, tale da determinare l’esclusione del nesso causale e la conseguente responsabilità datoriale; inoltre, contestando la quantificazione del preteso danno e sostenendo, in ogni caso, l’inapplicabilità delle Tabelle Milanesi 2018 invocate da parte ricorrente - perchè successive alla data del sinistro - chiedeva, in via principale, il rigetto integrale dell’avversa domanda e, in via graduata, l’esclusione ovvero la diminuzione, ai sensi dell’art. 1227 c.c. e del principio di autoresponsabilità, del risarcimento del danno per il quale, in caso di accoglimento del ricorso, pretendeva di essere manlevata da UnipoSai Assicurazioni s.p.a., della quale chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.

Si costituiva quindi la terza chiamata la quale eccepiva, quanto alle difese attoree, l’indeterminatezza del ricorso introduttivo, nonché, nel merito, l’addebitabilità dell’evento alla sola condotta colposa del Bottari; quanto alle difese della convenuta Amat s.p.a., l’inoperatività della garanzia, stante l’intervenuta decadenza dalla stessa a seguito della violazione dell’art. 13 delle condizioni di polizza (e dell’art. 1913-1915 c.c.), avendo volontariamente omesso l’assicurata di denunciare il sinistro alla Compagnia nel termine previsto dalla normativa richiamata; infine, eccepiva la prescrizione del diritto alla copertura assicurativa ai sensi dell’art. 2952 c.c..

All’udienza odierna la causa (istruita documentalmente, mediante escussione di testimoni



nonché espletamento di c.t.u. medico-legale), è stata infine discussa nel merito e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367).

La domanda è fondata e pertanto il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui si dirà.

Il fatto da cui discende la pretesa del ricorrente consiste nell'infortunio occorso allo stesso in data 16.08.2017, e cioè nella caduta causata dallo scivolamento su una soglia di marmo collocata in corrispondenza dell'ingresso del deposito aziendale. Parte ricorrente addebita l'esclusiva responsabilità dell'accaduto e delle conseguenze dannose al datore di lavoro, resosi inadempiente all'obbligo su di lui gravante, ai sensi dell'art. 2087 c.c., di preservare l'integrità fisica del prestatore di lavoro, avendo omesso di predisporre le cautele atte a tale scopo e, in particolare, di collocare gli appositi dispositivi antiscivolo sulla soglia.

Va *in primis* disattesa l'eccezione di indeterminatezza del ricorso - al punto da determinarne l'asserita nullità - formulata dalla chiamata in causa UnipoSai s.p.a., potendosi richiamare il condivisibile orientamento ermeneutico secondo cui: *"Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa"* (principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. da Cass. Sez. VI-LAV. 8 Febbraio 2011 n° 3126, Cass. Lav. 9 maggio 2012 n° 7097).

Sicché, nel caso di specie, avuto riguardo al tenore complessivo del ricorso, nessuna nullità risulta essersi concretizzata, dovendosi peraltro osservare che le congrue difese di merito svolte dalle parti convenute rendono evidente che l'atto introduttivo, così come formulato,



aveva comunque raggiunto il proprio scopo, ponendo le controparti nella possibilità di adottare la più congrua ed idonea difesa (sotto quest'ultimo profilo, in ordine alla applicabilità del principio di "conservazione" degli atti processuali ex artt. 156 c.p.c., 164 c.p.c., comma 2, e 159 c.p.c., si veda CASS. LAV. 21 AGOSTO 2007 N° 17778).

Tanto chiarito, quanto alla ricostruzione del fatto storico effettuata nel ricorso, deve evidenziarsi l'irrelevanza della unica contestazione effettuata da parte convenuta, la quale ha sottolineato che il lavoratore, se nel ricorso introduttivo ha dichiarato di aver subito l'infortunio al termine del proprio turno di lavoro, dalla documentazione sanitaria e da quella relativa alla pratica INAIL, emergeva invece che lo stesso, al momento dell'infortunio, si apprestava ad iniziare la propria giornata lavorativa.

Tale dettaglio si appalesa infatti del tutto ininfluenza rispetto alla qualificazione giuridica del fatto pacificamente occorso, non essendo in alcun modo in grado far dubitare della rispondenza alla realtà dei fatti narrati nel ricorso (ed accertati all'esito dell'istruttoria).

Ed infatti, dalle dichiarazioni rese da tutti i testimoni escussi è emersa piena conferma della dinamica dell'infortunio e soprattutto della manca apposizione dei dispositivi antiscivolo sulla soglia al momento dell'evento. I testi, infatti, hanno affermato che le strisce antiscivolo sono state apposte successivamente al sinistro – come emerge peraltro anche dalle fotografie allegate al fascicolo della parte ricorrente - e a tanto ha provveduto proprio il teste Zizzi Antonio.

Peraltro, tale circostanza risulta riconosciuta dalla stessa Amat s.p.a., laddove a pag. 7 della memoria afferma “non è inutile evidenziare come le fasce zigrinate antiscivolo riprodotte nei fotogrammi prodotti dalla resistente siano state da questa sì installate dopo l'infortunio occorso sui luoghi di causa, ma solo per eccesso di zelo e di sicurezza da parte di essa Azienda”.

Tanto chiarito, ciò che occorre verificare è quindi se i fatti accertati impongano di ritenere sussistente la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. (come sostenuto dalla parte ricorrente), ovvero se gli stessi lascino intravedere una condotta colposa dello stesso Bottari, in grado di escludere del tutto la responsabilità datoriale ovvero di diminuirla.

Giova innanzitutto ricordare che, per consolidato orientamento di legittimità, l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità contrattuale del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (v., *ex plurimis*, tra le ultime, Cass. n. 2038 del 2013).

Pur sussistendo diversità di opinioni sulla necessità o meno che il lavoratore debba



specificamente indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione (tra le altre, Cass. n. 8855 del 2013; n. 19826 del 2013; n. 4184 del 2006; n. 14469 del 2000, affermano tale esigenza, mentre la negano: Cass. n. 3788 del 2009; n. 21590 del 2008; n. 9856 del 2002; n. 1886 del 2000; n. 3234 del 1999), è invece assolutamente univoco l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le sentenze più risalenti: Cass. n. 10361 del 1997; n. 12661 del 1995; n. 11351 del 1993).

Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c..

In un ambito analogo in cui operano obblighi di protezione della persona umana come è il settore dei c.d. contratti di spedalità, le Sezioni unite hanno ritenuto che *"l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno"* (Cass. SS.UU. n. 577 del 2008).

Pur con i limiti derivanti dalla esigibilità del comportamento datoriale e dagli oneri di allegazione della violazione sopra indicati, l'art. 2087 c.c. costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico che fa obbligo al datore di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, anche al di là delle particolari misure tassativamente imposte dalle varie leggi speciali sulla prevenzione degli infortuni. La disposizione, nella sua onnicomprensività ed elasticità, è idonea ad assicurare



adeguato presidio alla "integrità fisica" ed alla "personalità morale" del prestatore di lavoro, qualificando la condotta offensiva non in base al suo contenuto, ma in considerazione del bene protetto.

Alla luce dei principi esposti, deve ritenersi provata la responsabilità del datore di lavoro, non avendo lo stesso dimostrato che inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno; viceversa, il ricorrente ha fornito adeguata prova dell'esistenza del danno subito, della nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra. In particolare, l'apposizione delle strisce antiscivolo costituisce la condotta che l'obbligazione avente ad oggetto la protezione della incolumità e della sicurezza del prestatore di lavoro, imponeva al datore di adottare.

Tanto è rinvenibile non solo nel sistema dell'art.2087 c.c., ma è prescritto altresì dalla normativa specifica: l'all. IV del D.lgs. 81/2008, in ordine ai requisiti richiesti per i luoghi di lavoro prevede che:

“1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi;

1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto;

1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro”.

Risultando così provata la nocività dell'ambiente di lavoro, non colgono nel segno le difese delle società convenute laddove, in ossequio al principio della autoresponsabilità, ritengono addebitabile totalmente o parzialmente al lavoratore quanto accadutogli. Ed infatti, costituisce principio consolidato quello secondo il quale *“In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso. (Nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all'uso di un macchinario pericoloso, la S.C., nel confermare la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'imprenditore, ha escluso che potesse assumere*



rilievo, in senso contrario, l'allegazione della condotta meramente imprudente della vittima).
(per tutte Cass. 3761/2021).

Non può dubitarsi del fatto che il semplice passaggio attraverso l'apertura che consente di accedere ovvero di uscire dal luogo di lavoro, non può reputarsi condotta abnorme o esorbitante, né può dirsi che il Bottari si sia volontariamente esposto a condizioni di rischio estranee rispetto alle normali modalità del lavoro da svolgere.

Neanche può addivenirsi a diversa conclusione alla luce di quanto dedotto da Amat s.p.a., e cioè che il prestatore di lavoro, per il solo fatto di essere alle dipendenze della società da ben venticinque anni, avrebbe dovuto conoscere e prevenire i rischi, tale essendo onere – lo si ribadisce – del datore di lavoro e dovendo, in ogni caso, rilevarsi che la caduta è avvenuta su una soglia posta in corrispondenza di una apertura appena realizzata (cfr. dichiarazioni testi Stanisci e Pellicoro).

Sussiste, dunque, carico del ricorrente un danno biologico risarcibile, per come accertato dal ctu, dott. F. De Michele, nell'elaborato peritale depositato il 22.02.2022, in cui è stato confermato che:

*“In merito al nesso causale tra l'infortunio denunciato e le infermità documentate, possiamo affermare la compatibilità tra le lesioni e l'evento infortunistico a causa di una caduta per una insidia presente nella pavimentazione cui è succeduto un trauma a carattere distorsivo a carico del ginocchio destro ed un trauma con frattura del gomito sinistro; il ricorrente Sig. Bottari Giuseppe è affetto dalle lamentate e denunciate infermità, Esiti algo disfunzionali di distacco apice coronoideo ulna gomito sx (Codice 229 =4%) ; Lassità articolare ginocchio dx in lesione legamento crociato e corno posteriore menisco mediale, non operata (Codice 279 = 6%); le infermità conseguenti ad infortunio sul lavoro del 16/08/17 determinano perciò una **valutazione del danno biologico complessivo pari al 10%** (dieci per cento) con decorrenza dalla data dell'infortunio, oltre ad un periodo di Inabilità Temporanea dal 20/08/17 al 09/11/17”.*

Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, *per relationem*, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).

Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni



delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).

Infatti, la società datrice ha contestato le predette conclusioni esclusivamente affermando che la condizione del Bottari fosse **già sensibilmente pregiudicata** dal precario stato di salute dello stesso, con riferimento alla **preesistenza** di patologia interessante l'arto inferiore destro, come accertata dal CTU in corso di giudizio.

Tuttavia, si rileva che il predetto consulente ha sì confermato *“la presenza di una lesione legamentosa e del menisco interno, nel contesto di una articolazione caratterizzata da alterazioni morfo-strutturali a carattere degenerativo artrosico”*, ma ha riconosciuto la percentuale del 6% esclusivamente per *“Lassità articolare ginocchio dx in lesione legamento crociato e corno posteriore menisco mediale, non operata (Codice 279 = 6%)*, menomazione direttamente derivante non dalle preesistenti generazioni artrosiche, bensì dal trauma subito. Ciò chiarito, occorre pertanto addivenire alla quantificazione del predetto risarcimento servendosi delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed aggiornate al 2021.

Ed infatti nemmeno sotto tale profilo coglie nel segno parte convenuta laddove ha ritenuto applicabili le tabelle vigenti al momento dell'infortunio, essendo appena il caso di richiamare quanto sul punto chiarito dalla Corte di Cassazione: *“in tema di risarcimento danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare (ovvero del valore economico del bene illecitamente leso, compensato con la corresponsione di una somma di denaro in funzione succedanea rispetto alla perduta utilità) vanno operate **alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione** in qualsivoglia maniera compiuta, cioè **secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra la parti, del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, la applicazione di criteri di liquidazione (se del caso più favorevoli al danneggiato) elaborati in epoca successiva.**”* (Cass. III, 28.02.2017 n. 5013).

Alla luce di ciò, facendo applicazione delle predette Tabelle - le quali prevedono tanto le cifre liquidabili a titolo di danno biologico/dinamico relazionale, quanto quelle titolo di sofferenza soggettiva interiore – tenuto conto dell'età del ricorrente alla data dell'infortunio (53 anni, età in relazione alla quale si applica il demoltiplicatore dello 0,740), della percentuale di inabilità permanente accertata (10%), del punto base del danno non patrimoniale (€ 2.832,08, comprensivo del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore conseguente alle lesioni) - il danno risarcibile va quantificato in € 20.957. Nessun



incremento si ritiene spetti quale personalizzazione del danno, atteso che costituisce principio consolidato quello secondo il quale solo ove il danneggiato allegghi e provi circostanze peculiari e specifiche, cioè diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, potrà darsi ingresso ad accertamento medico-legale sulle circostanze personalizzanti dedotte.

Non avendo il danneggiato allegato - prima ancora che dimostrato - tali circostanze nessuna personalizzazione può essere accordata.

Si evidenzia che l'importo indicato è stato liquidato all'attualità. Lo stesso va dunque maggiorato di interessi legali, da applicarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento e di anno in anno rivalutata, secondo l'indice ISTAT, dalla data dell'evento a quella odierna.

Dalla data odierna al soddisfo sono invece dovuti interessi legali, sulla somma rivalutata ad oggi.

Così quantificato il risarcimento del danno biologico spettante al lavoratore (dal quale non può essere dedotta alcuna somma atteso che l'INAIL, ha riconosciuto in via amministrativa una percentuale di postumi permanenti inferiore al minimo indennizzabile per legge) va ora scrutinato su chi ricada il relativo obbligo risarcitorio, alla luce della chiamata in garanzia effettuata da Amat s.p.a. nei confronti di UnipolSai s.p.a.

Quest'ultima ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla copertura assicurativa da parte dell'AMAT ai sensi dell'art. 2952 c.c., nonché la perdita del diritto alla copertura assicurativa per effetto dell'inadempimento all'obbligo di denunciare il sinistro alla Compagnia entro 9 giorni da quando se ne è avuta conoscenza (art.13 condizioni di polizza).

Quanto al primo aspetto, è sufficiente rilevare che l'art. 2952 c.c., nel regolare la prescrizione in materia di assicurazione, prevede - per quanto qui di interesse - che *"il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.*

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione..."

Avendo il lavoratore avanzato in via stragiudiziale le proprie pretese risarcitorie nei confronti del datore con atto datato 21.01.2019, non è decorso il termine biennale prescritto.

Quanto all'eccezione relativa alla perdita della copertura assicurativa, giova rilevare che l'art. 13 delle condizioni di polizza, dopo aver previsto che *"in caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'intermediario che gestisce la Polizza oppure alla società, entro 9 giorni*



lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza”, precisa altresì che “l’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 1915 c.c.

La formulazione di tale norma ricalca quella dell’art. 1913 c.c. (avviso all’assicuratore in caso di sinistro) che contempla gli oneri di avviso e l’obbligo di salvataggio che gravano sull’assicurato e che sono ispirati ai principi di correttezza oltre che finalizzati a consentire all’assicuratore di limitare (ove possibile) le conseguenze dannose dell’evento. Tale norma costituisce il presupposto del richiamato art. 1915 c.c. (Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio) il quale recita: *“L’assicurato che dolosamente non adempie [1218] l’obbligo dell’avviso [1913] o del salvataggio perde il diritto all’indennità.*

Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto [1932]”.

La normativa codicistica, dunque, contempla la possibilità che il diritto alla garanzia si modifichi a certe condizioni, le quali variano a seconda dell’elemento soggettivo in capo all’assicurato (dolo ovvero colpa): nel primo caso si determinerà la perdita totale del diritto, nel secondo la diminuzione dell’indennità proporzionalmente al pregiudizio sofferto dalla Compagnia.

La giurisprudenza, se ha pacificamente riconosciuto che la dimostrazione di tale elemento soggettivo, da cui far derivare le predette conseguenze, grava sull’assicuratore (in ossequio ai principi generali), meno univocamente si è espressa in ordine alle caratteristiche che deve assumere il dolo. Deve peraltro riconoscersi che si è andato consolidando l’indirizzo che ha qualificato tale elemento soggettivo come ***“la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo”*** (da ultimo CASS. n. 655787/2019).

Se pure dunque non si volesse gravare l’assicuratore della prova del fine fraudolento, non può negarsi la necessità che lo stesso fornisca elementi atti a dimostrare, anche in via presuntiva, che l’assicurato conoscesse l’obbligo di tempestivo avviso e abbia nondimeno omesso volontariamente di osservarlo.

Ebbene, nessun elemento di tal fatta ha allegato - prima ancora che dimostrato - UnipoSai s.p.a., essendosi la stessa limitata a rilevare il superamento del termine e dunque l’inadempimento, circostanza del tutto insufficiente ai fini della perdita della garanzia assicurativa, dovendosi altrimenti dedurre l’inoperatività, in ogni caso, dell’ipotesi colposa di cui al comma 2.

Infatti, l’atteggiamento dell’assicurato - del quale peraltro non è stato allegato neppure un eventuale interesse contrario all’adempimento dell’obbligo di cui si discute - lungi dal



manifestare la citata cosciente volontà, sembrerebbe più compatibile con una mera dimenticanza e, dunque, con l'elemento soggettivo della colpa contemplato dal comma 2 dell'art 1915 c.c.. Come anticipato, tale comma consente di ridurre l'ammontare dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, del quale, perciò deve essere fornita adeguata prova dalla stessa Compagnia. Nel caso di specie, anche detta dimostrazione difetta del tutto, derivandone l'inapplicabilità altresì del comma in questione.

Per le ragioni suddette, devono respingersi entrambe le eccezioni formulate dalla terza chiamata in garanzia e, conseguentemente, dichiarata la stessa tenuta a manlevare l'assicurato delle conseguenze risarcitorie sullo stesso gravanti per quanto innanzi detto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore del danno liquidato in sentenza.

Le spese di C.T.U. seguono parimenti la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

a. Accerta e dichiara la responsabilità di Amat s.p.a in persona del legale rappresentante p.t., in merito al danno per cui è causa e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno in favore del ricorrente, danno calcolato nella somma di euro 20.957, oltre accessori come in parte motiva;

b. Condanna Amat s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in €2.700,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario;

c. Condanna UnipolSai s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore di Amat s.p.a., liquidate in euro 2.700,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;

d. Pone le spese di C.T.U. in via definitiva a carico di Amat s.p.a.;

e. Condanna UnipoSai s.p.a. a garantire e manlevare Amat s.p.a. da tutti gli importi dovuti in virtù del presente provvedimento,

Taranto, 19 maggio 2022.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)